



Il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto

vista la richiesta, trasmessa alla Camera di Commercio di Brescia da un consumatore, per l'esame del modulo contrattuale utilizzato da una società che ha per oggetto l'attività di studio, progettazione, realizzazione ed allestimento di arredamenti per interni ed esterni, la produzione, il commercio al dettaglio e all'ingrosso di arredamento, articoli per la casa, abbigliamento di ogni tipo, tessuti e tendaggi, giochi e giocattoli;

visto l'art. 35 D. Lgs. 205/2006 che dispone che “nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole debbono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”;

considerato che gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 10 contravvengono a tale disposizione;

rilevato che l'art. 2 va riformulato come segue: “nel caso in cui tali adattamenti si rendessero necessari, l'impresa dovrà fornire apposito e separato preventivo”. L'inciso successivo “ma la società, in caso di mancata comunicazione, si riserva il diritto...” non ha alcun significato, ben potendo il cliente non richiedere gli adattamenti - alla società - del mobilio di serie acquistato;

considerato che l'art. 4 collega la risoluzione del contratto a favore del venditore nonché l'eventuale richiesta di maggiori danni alla “falsa attestazione” del cliente circa l'esistenza di protesti o procedimenti concorsuali a suo carico; in realtà questi elementi assumono rilevanza ai fini della risoluzione solo nel momento in cui incidono sul regolare adempimento, e non genericamente come mero dato informativo, che peraltro può essere agevolmente acquisito con la normale diligenza professionale del venditore e/o della finanziaria, sulla quale soltanto si ripercuotono eventuali conseguenze del mancato pagamento;

rilevato che, con riferimento alla previsione di cui all'art. 8, prima parte, non è chiaro come individuare la decorrenza dei 40 giorni previsti per il cliente per rinviare la data di consegna, considerato che i tempi della consegna, ai sensi dell'art. 7, non sono impegnativi per l'impresa, e pertanto il combinato disposto degli artt. 7 e 8 è completamente incongruente;

rilevato che l'art. 10 è applicabile solo alle vendite rateali, dovendosi escludere dalla fattispecie della vendita rateale, il pagamento articolato in acconto e saldo;

formula il seguente

PARERE:

il testo contrattuale, di cui alle premesse, presenta i seguenti profili di vessatorietà:

- a) gli artt. 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 10 violano l'art. 35 D. Lgs. 205/2006, che dispone che “nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole debbono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”;

- b) l'art. 1 contrasta con l'art. 33, c. II, alinea d), D. Lgs. 205/2006. La prima parte dell'art. 1 prevede l'irrevocabilità della proposta di acquisto da parte del cliente per la durata di due anni. Tale formulazione - in realtà - ha l'unico scopo di attribuire all'impresa ben un biennio per dare esecuzione al contratto. Questo, tuttavia, non viene chiarito alla controparte, che non viene informata né del fatto che, così come formulata, la clausola lascia la più totale discrezionalità all'impresa nella scelta dei tempi dell'adempimento, né dell'assoluta aleatorietà dell'ordine che può essere respinto dall'impresa "senza assumere obbligo di motivare la propria decisione";
- c) la proposizione dell'art. 5 "trattenendo solo il 10% se la consegna è incompleta. (Difetti o danni di montaggio)" presenta profili di indeterminatezza sul quantum da trattenersi da parte dell'acquirente. Infatti il termine "incompleta" è generico e non consente di cogliere la gravità dell'inadempimento del venditore, ben potendo il cliente non avere più interesse all'acquisto, dinanzi alla incompletezza della fornitura da lui acquistata;
- d) l'art. 7 è in pieno contrasto con l'art. 33, alinea d) D. Lgs. 205/2006; inoltre c'è asimmetria perché il cliente non può chiedere alcun indennizzo per i ritardi del venditore, mentre nell'art. 6 il venditore si riserva di ottenere la penale nel caso di ritardo nell'adempimento;
- e) determina uno squilibrio delle condizioni contrattuali a carico dell'acquirente la previsione di cui all'art. 8, seconda parte, quando prevede che, anche nel caso in cui il rinvio (come calcolarlo?) chiesto dal cliente venga accettato dall'impresa, comunque il cliente deve corrispondere il saldo dovuto della fornitura che non è stata ancora consegnata, nonché il costo di magazzinaggio. Costo di magazzinaggio che potrebbe eventualmente essere riferito all'ipotesi di cui al successivo art. 9 (in contrasto con l'art. 33, alinea m) D. Lgs. 205/2006), ove l'impresa unilateralmente si ritiene libera di scegliere se consegnare la fornitura nuova o quella usata per l'esposizione, già montata. Ma mai riferito alla fornitura di un bene che, se nuovo, potrebbe anche non essere ancora nella disponibilità del venditore, stante la non impegnatività unilaterale della data di consegna;
- f) l'art. 11 contrasta con gli artt. 114 e ss. e 128 e ss. D. Lgs. 205/2006;
- g) l'art. 13 contrasta con l'art. 33, alinea u) D. Lgs. 205/2006; il foro competente, nel caso di contratti stipulati in cui è parte il consumatore, è il tribunale del luogo di residenza del consumatore.